

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 601

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 15/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano	imperiali	Presidente
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Antonio	buccarelli	Consigliere
Domenico	guzzi	Consigliere
Luisa	de petris	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 42775 del registro di segreteria proposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dal Direttore centrale *pro tempore* Oscar Fiorioli,

contro

A. A., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo de Jorio, ed elettivamente domiciliato in Omissis, Piazza del Fante, 10,

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 2 novembre 2011 n. 1542;

Visti l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa; Uditi, all'udienza pubblica del 23 maggio 2017, il consigliere relatore Piero Floreani e l'avv. Filippo de Jorio per la parte resistente; nessuno è comparso in rappresentanza dell'Amministrazione.

Ritenuto in

FATTO

Il Ministero dell'Interno a Difesa, con atto depositato il 14 febbraio 2012, lamenta l'ingiustizia della sentenza, a mezzo della quale la Sezione ha parzialmente accolto il ricorso di A. A., già sovrintendente capo della Polizia di Stato, in congedo dal 1° maggio 1995, ed accertato il diritto alla restituzione dell'indennità per una volta tanto recuperata con eventuali accessori pagati, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di ogni ritenuta fino al soddisfo.

L'appellante, in punto di fatto, rileva che con decreto n. 1229 del 15 novembre 2001, era stata concessa l'indennità per una volta tanto pari a cinque annualità della pensione di ottava categoria per le infermità: 1) sinusite mascellare bilaterale; 2) pregressa frattura del radio dx; 3) artrosi diffusa del rachide con discopatia L5-S1 e che con il successivo decreto n. 1928 del 6 maggio 2005 era stata concessa la pensione privilegiata di ottava categoria dal congedo (ma con decorrenza dal 1° marzo 1999), in seguito ad istanza per la nuova infermità ' bronchite cronica', e disposto il recupero dell'indennità *una tantum*. Sostiene l'Amministrazione che, stante l'avvenuta concessione del trattamento vitalizio per tutte le infermità, l'indennità è rimasta assorbita

nella pensione privilegiata ai sensi dell'art. 69, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la cui violazione censura in questa sede.

L'interessato si è costituito con memoria depositata il 6 giugno 2012, eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'appello, in quanto notificato il 25 gennaio 2012, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza che sostiene essere avvenuta in data 11 novembre 2011 - a mezzo di raccomandata n. 76488663565-2 ai sensi della Legge n. 53 del 1994, ricevuta dal Ministero il 15 novembre 2011 -, come si evincerebbe dal duplicato dell'atto giudiziario rilasciato dalle Poste Italiane ed inviato al difensore con nota prot. n. 65/ARCH/2012 in data 17 febbraio 2012.

La Sezione, con ordinanza 14 settembre 2012 n. 68, ha respinto l'istanza cautelare proposta dall'Amministrazione.

All'udienza, la difesa della parte appellata ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità o nullità già formulata.

Considerato in

DIRITTO

L'impugnazione mira all'accertamento dell'ingiustizia della sentenza che ha disposto in favore di un dipendente della Polizia di Stato la restituzione dell'indennità per una volta tanto, recuperata dall'Amministrazione contestualmente alla concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, stante l'avvenuta notificazione oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, curata dalla stessa parte privata ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

L'eccezione deve essere rigettata.

L'appellato si è costituito in giudizio a mezzo del procuratore costituito in primo grado, il quale in data 6 giugno 2012 (prot. n. 4077 dell'8 giugno 2012-SG_AP2-A50-A) ha depositato un atto con allegati: l'atto di notificazione a firma dell'avvocato notificante redatto il 10 novembre 2011 e la nota di Poste Italiane prot. n. 65/ARCH/2012 in data 17 febbraio 2012. L'atto di notifica comprende i seguenti documenti: copia della sentenza notificata (ed oggetto dell'impugnazione); relata di notifica al Ministero dell'Interno ed all'I.N.P.D.A.P. in data 11 novembre 2011; la ricevuta di accettazione della raccomandata n. 76488663565-2, copia fronte-retro dell'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata al Ministero dell'Interno, recante il numero sopra indicato ed il codice a barre AG 76394889785-5; la ricevuta di analoga raccomandata ed avviso di ricevimento spedita all'I.N.P.D.A.P.

L'esame dei documenti sopra indicati consente di apparare che:

1) l'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata al Ministero dell'Interno non contiene alcuna indicazione circa la consegna del plico a domicilio nell'apposita sezione, ma l'apposizione di un timbro "U.D.R. Roma Esquilino – Risulta consegnata il 15 – 11 – 2011 Regolarizzato d'ufficio, nella sezione ritiro del plico non recapitato";

2) diversamente, l'avviso di ricevimento dell'analogo atto spedito all'I.N.P.D.A.P. reca l'indicazione della consegna ed il timbro dell'ufficio postale recante la data del 15 novembre 2011; inoltre, l'apposizione del n. dell'avviso di ricevimento sulla cartolina è stata effettuata con mezzo meccanografico e non a penna, come nel caso dell'avviso relativo al Ministero;

3) tutti i documenti sono stati versati in copia fotostatica.

La Legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel prevedere la facoltà per gli avvocati e procuratori legali all'uopo autorizzati di eseguire le notificazioni a mezzo del servizio postale, contiene particolare prescrizioni da osservare con riguardo alle modalità operative, disponendo, in particolare – all'art. 3, primo comma, lett. b) e c) – che sulle buste utilizzate e sugli avvisi di ricevimento debba essere apposto il numero del registro cronologico di cui all'art. 8.

Nella fattispecie, mentre non è possibile verificare il corretto adempimento con riguardo alle buste utilizzate per la spedizione, è agevole invece riscontrare che gli avvisi di ricevimento prodotti in copia non contengono alcuna indicazione del numero di registro cronologico in possesso del notificante, viceversa apposto soltanto sulla relata di notificazione. Inoltre, la copia dell'avviso di ricevimento dell'atto spedito al Ministero dell'Interno non contiene alcuna indicazione appagante in ordine all'effettiva ricezione o consegna dell'atto all'Amministrazione destinataria, atteso che l'apposizione del timbro nella sezione 'ritirato' non consente di identificare alcuna annotazione riferibile al predetto Ministero. Tenuto conto che l'art. 11 della Legge che si considera espressamente stabilisce la nullità della notificazione, rilevabile d'ufficio, qualora manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi dalla legge stessa previsti, se non siano osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, nella fattispecie considera il collegio che non possa ritenersi perfezionata la notificazione della sentenza di primo grado ad istanza della parte vittoriosa. Ne consegue che, in difetto di notifica, il termine utile per l'impugnazione non poteva essere quello previsto dall'art. 1, quinto comma, del Decreto Legge 15 novembre 1993, n. 453 conv. con Legge 14 gennaio 1994, n. 19, ma quello ordinario annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

Nel merito l'appello è fondato per le seguenti ragioni.

L'art. 69, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla Legge 18 marzo 1968, n. 313 [ora Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834]. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

Nella fattispecie, l'iscrizione delle infermità alla tabella A è stata l'effetto di una valutazione medico legale specifica che ha assunto la riferibilità tabellare all'ottava categoria in relazione al cumulo delle stesse ed alla portata invalidante complessiva. Ragione per cui, non è sostenibile l'assunto del giudice di primo grado secondo il quale il più favorevole trattamento è derivato dall'emersione, in via di aggravamento, della diversa infermità costituita dalla bronchite cronica. A tal fine avrebbe dovuto dimostrare non solo l'autonoma ascrivibilità della bronchite, ma, soprattutto, l'adeguatezza della valutazione di riferibilità all'ottava categoria, viceversa negata proprio in ragione della valutazione di merito che ha attribuito rilevanza a siffatta infermità in ragione dell'apporto invalidante al quadro di riferimento correlato alle altre patologie di cui l'interessato era portatore. Sicché, in definitiva, il ragionamento seguito dà per scontata una circostanza del tutto esorbitante dalle risultanze istruttorie, quella cioè che la bronchite di per sé consentisse

l'indennizzabilità con l'ottava categoria, rinnovabile o vitalizia.

Né il diverso criterio, cui la Sezione territoriale ha fatto riferimento, collegato al fatto che la bronchite sia emersa a seguito dell'accertamento effettuato in relazione all'istanza di aggravamento comporta quanto poc'anzi considerato.

Va, infatti, tenuto presente che la decorrenza del trattamento di quiescenza può ragionevolmente porsi soltanto con riferimento alla pensione o all'assegno, non già all'indennità per una volta tanto, stante la caratterizzazione di somma capitale concedibile a titolo di indennizzo per le infermità retrostanti. Non si fa, inoltre, questione in ordine al fatto che nella fattispecie venga in rilievo un trattamento liquidabile a domanda (cfr. art. 197 t.u. cit.). Ragione per cui, in effetti, non ha logico fondamento l'affermazione della diversa decorrenza e, invero, dal congedo per quanto attiene all'indennità – dal 1995 al 1999 -, e dalla domanda per quanto riguarda la pensione di ottava categoria. Anche per il caso di indennità *una tantum*, infatti, il beneficio consegue a domanda dell'interessato, quantunque l'art. 69, primo comma, faccia riferimento ad un diritto che viene attribuito 'all'atto della cessazione dal servizio'.

In definitiva, derivato che sia il trattamento di ottava categoria a titolo di aggravamento o di rivalutazione, non può porsi questione circa la diversa decorrenza degli assegni, siano questi *una tantum* ovvero pensionistici, atteso che essi comunque sono conseguiti a domanda dell'interessato, dalla quale è maturato il trattamento pensionistico privilegiato. Dal che consegue la legittimità del disposto recupero dell'indennità per una volta tanto da parte del Ministero dell'Interno in applicazione dell'art. 69, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Alla soccombenza consegue la condanna della parte appellata al pagamento degli oneri difensivi dell'amministrazione appellante, che il collegio liquida nell'importo di € 300.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellata al pagamento degli oneri difensivi dell'amministrazione appellante, liquidati nell'importo complessivo di € 300.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2017.

L'ESTENSORE

F.to Piero Floreani

IL PRESIDENTE

F.to Stefano Imperiali

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

IL PRESIDENTE

F.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 15 SET. 2017

p. Il Dirigente

Sabina Rago

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 SET. 2017

p Il Dirigente

dott. Sabina Rago

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri